

Rettifica della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 30 aprile 2004)

La direttiva 2004/68/CE va letta come segue:

**DIRETTIVA 2004/68/CE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2004**

che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, assicura un elevato livello di protezione della salute degli animali introducendo requisiti sanitari generali che determinate importazioni in provenienza dai paesi terzi devono rispettare.
- (2) È necessario razionalizzare e aggiornare le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi internazionali di animali previste dalla direttiva 72/462/CEE, a seguito dell'evoluzione e dell'adozione di nuove norme internazionali da parte dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), nonché delle loro implicazioni nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

- (3) Inoltre, la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, sostituisce la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda i requisiti applicabili alla carne e ai prodotti a base di carne. Pertanto, è necessario e opportuno prevedere, nella presente direttiva, norme di polizia sanitaria equivalenti e aggiornate per l'importazione di ungulati vivi nella Comunità.

- (4) Al fine di proteggere la salute degli animali, tali nuove disposizioni dovrebbero essere estese anche alle altre specie di ungulati che possono presentare un analogo rischio di trasmissione delle malattie. Tuttavia, la loro applicazione a tali animali deve lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽⁵⁾.

- (5) Ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽⁶⁾, le importazioni di equidi nella Comunità sono autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato ai sensi della direttiva 72/462/CEE. La direttiva 90/426/CEE dovrebbe contenere le disposizioni relative alla redazione degli elenchi dei paesi terzi ai fini dell'importazione di tali equidi.

⁽¹⁾ Parere reso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 25 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (6) Le conoscenze scientifiche riguardo alla sensibilità di determinati animali alle malattie e i test da effettuare evolvono costantemente. È opportuno prevedere una procedura che consenta di aggiornare rapidamente, in risposta a tale evoluzione, il contenuto dell'elenco di specie animali e delle malattie alle quali esse sono ricettive.
- (7) Per garantire il benessere degli animali e assicurare la coerenza della normativa comunitaria, la presente direttiva dovrebbe tenere conto, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e di cibo, dei requisiti generali contenuti nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾.
- (8) Al fine di proteggere la salute degli animali e assicurare la coerenza della normativa comunitaria, si dovrebbe inoltre tenere conto della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (10) Le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne in base alla direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le altre norme di detta direttiva sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE, le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005, o lo saranno da quelle della presente direttiva.
- (11) È opportuno pertanto che la direttiva 72/462/CEE sia abrogata nel momento in cui si applicheranno tutti i testi che ne sostituiscono le disposizioni.
- (12) È opportuno tuttavia, per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria, abrogare alcune decisioni che hanno cessato di essere applicate e, allo stesso tempo, prevedere che alcune modalità d'applicazione rimangano in vigore in attesa che siano adottate le misure necessarie nel nuovo quadro giuridico.
- (13) In ottemperanza al principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per realizzare lo scopo fondamentale della protezione della salute degli animali, stabilire norme relative alle condizioni di importazione degli ungulati vivi. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi prefissati a norma dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (14) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁵⁾, stabilisce nuove procedure in materia di comitatologia e una nuova terminologia. Ai fini della coerenza della normativa comunitaria, la presente direttiva dovrebbe tenere conto di tali procedure e terminologia.
- (15) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁶⁾, fissa le condizioni di importazione, nella Comunità, degli ungulati diversi dagli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e prevede l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare tali animali, nonché i requisiti sanitari da rispettare. Tale direttiva dovrebbe essere modificata al fine di escludere dal suo campo d'applicazione le specie animali considerate dal presente atto.
- (16) È inoltre opportuno provvedere all'aggiornamento o alla fissazione, tramite la procedura di comitatologia, dei requisiti in materia di test applicabili all'importazione degli animali vivi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 92/65/CEE.
- (17) Le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di ungulati vivi.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 83 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «paesi terzi»: i paesi diversi dagli Stati membri nonché i territori degli Stati membri ai quali non si applicano la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, e la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾;
- b) «paese terzo autorizzato»: un paese terzo o parte di un paese terzo in provenienza dal quale è autorizzata l'importazione nella Comunità di ungulati vivi che figurano nell'allegato I a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;
- c) «veterinario ufficiale»: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere a una certificazione ufficiale;
- d) «ungulati»: gli animali elencati nell'allegato I.

CAPITOLO II

**NORME DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI ALLE
IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI DETERMINATI
UNGULATI VIVI**

*Articolo 3***Paesi terzi autorizzati**

1. L'importazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza da paesi terzi che figurano nell'elenco o negli elenchi da stilare o modificare secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie fornite da quest'ultimo per quanto riguarda gli animali elencati nell'allegato I, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che l'autorizzazione prevista dal primo comma del presente paragrafo si applichi all'intero territorio di un paese terzo autorizzato o solo a una parte di questo.

A tale scopo e sulla base delle norme internazionali pertinenti, si terrà conto delle modalità di applicazione e di attuazione di tali norme da parte del paese terzo autorizzato, in particolare del principio della regionalizzazione all'interno del suo territorio, tenuto conto delle norme sanitarie relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e dalla Comunità.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 315 del 19.11.2002, pag. 14).

2. L'autorizzazione all'importazione o al transito di ungulati vivi nella Comunità prevista nel paragrafo 1 e le condizioni di polizia sanitaria particolari stabilite nell'articolo 6, paragrafo 3, possono essere sospese o revocate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, qualora lo giustifichi la situazione zoosanitaria del paese terzo autorizzato.

*Articolo 4***Elaborazione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati**

Nell'elaborare o modificare gli elenchi di paesi terzi autorizzati, va tenuto conto in particolare:

- a) dello stato di salute del bestiame, degli altri animali domestici e della fauna selvatica dei paesi terzi, prestando particolare attenzione alle malattie animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui essa possa presentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità;
- b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e benessere degli animali;
- c) dell'organizzazione dell'autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza a cui essi sono soggetti, nonché dei mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacità di laboratorio, ai fini della corretta applicazione della legislazione nazionale;
- d) delle garanzie che l'autorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda la conformità con le condizioni di polizia sanitaria in vigore nella Comunità o l'applicazione di condizioni equivalenti;
- e) dell'appartenenza del paese terzo all'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese circa l'esistenza di malattie animali infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare le malattie registrate dall'OIE;
- f) delle garanzie fornite dal paese terzo circa la fornitura diretta di informazioni alla Commissione e agli Stati membri:
 - i) entro le 24 ore, della conferma della presenza di qualsivoglia malattia menzionata nell'allegato II e di ogni cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie;
 - ii) entro un termine adeguato, di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali riguardanti gli ungulati vivi, in particolare per quanto concerne le importazioni;
 - iii) a intervalli regolari, della situazione zoosanitaria del suo territorio;
- g) di ogni esperienza in materia di importazioni di animali vivi provenienti dai paesi terzi e dei risultati di eventuali controlli effettuati all'importazione;
- h) dei risultati delle ispezioni e/o dei controlli comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni condotte;

- i) delle norme in vigore nel paese terzo in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose e della loro applicazione, comprese le disposizioni relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi.

Articolo 5

Pubblicazione da parte della Commissione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati

La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché le versioni aggiornate di tutti gli elenchi redatti o modificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano accessibili al pubblico. Tali elenchi possono essere combinati con altri elenchi redatti per proteggere la salute degli animali e la salute pubblica e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

Articolo 6

Condizioni di polizia sanitaria particolari per l'importazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati

1. Per l'importazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati sono fissate condizioni di polizia sanitaria particolari secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Tali condizioni possono tener conto dei seguenti elementi:

- a) la specie animale interessata;
- b) l'età e il sesso degli animali;
- c) la destinazione o l'utilizzo previsto degli animali;
- d) le misure da applicarsi una volta che gli animali sono importati nella Comunità;
- e) ogni disposizione speciale applicabile nel quadro degli scambi intracomunitari.

2. Le condizioni di polizia sanitaria particolari previste al paragrafo 1 si basano sulle norme definite dalla legislazione comunitaria per quanto riguarda le malattie alle quali gli animali sono sensibili.

3. Tuttavia, qualora la Comunità sia in grado di riconoscere ufficialmente l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato, le condizioni particolari di polizia sanitaria possono basarsi su tali garanzie.

Articolo 7

Garanzie fornite dal paese terzo autorizzato quanto all'importazione di ungulati vivi nella Comunità

L'importazione di ungulati vivi nella Comunità è consentita solo nel caso in cui il paese terzo autorizzato fornisca le seguenti garanzie:

- a) gli animali provengono da un territorio esente da ogni malattia, conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato

II, e nel quale è vietato l'ingresso di animali vaccinati contro le malattie elencate in tale allegato;

- b) gli animali soddisfano le condizioni di polizia sanitaria particolari previste dall'articolo 6;
- c) prima del giorno del loro imbarco per essere spediti a destinazione della Comunità, gli animali hanno soggiornato nel territorio del paese terzo autorizzato per un periodo da definirsi nell'ambito delle condizioni di polizia sanitaria particolari di cui all'articolo 6;
- d) prima della loro spedizione a destinazione della Comunità, gli animali sono stati sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale per verificare che gli animali siano in buona salute e che siano rispettate le condizioni di trasporto previste dalla direttiva 91/628/CEE, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo;
- e) gli animali sono accompagnati da un certificato veterinario conforme alle disposizioni dell'articolo 11 e a un modello di certificato veterinario stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Disposizioni relative all'uso di documenti elettronici possono essere adottate secondo la stessa procedura;
- f) una volta arrivati nella Comunità, gli animali sono sottoposti a un controllo presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE.

Articolo 8

Deroga alle garanzie fornite da paesi terzi autorizzati

In deroga agli articoli 6 e 7, possono essere stabilite disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per l'importazione e il transito di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora tali animali:

- a) siano destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro, a titolo provvisorio, in prossimità delle frontiere della Comunità;
- b) siano importati a scopi di manifestazioni sportive, spettacoli circensi, rappresentazioni e mostre, ma non a fini di transazioni commerciali riguardanti gli animali stessi;
- c) siano destinati a zoo, a un parco di divertimenti, a un laboratorio sperimentale oppure a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, quale definito nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 92/65/CEE;
- d) siano solo di transito nella Comunità attraverso posti d'ispezione transfrontalieri riconosciuti con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali;

- e) accompagnino i loro proprietari come animali da compagnia;
- f) siano presentati a un posto di frontiera comunitario riconosciuto:
 - entro i 30 giorni successivi alla data della loro partenza dalla Comunità per uno dei fini indicati nelle lettere a), b) ed e),
 - o
 - se hanno transitato in un paese terzo;
- g) appartengano a specie minacciate di estinzione.

Articolo 9

Deroga all'articolo 7, lettera a), per quanto riguarda le importazioni o il transito da paesi terzi autorizzati in caso di presenza di malattie di cui all'allegato II e/o di vaccinazioni

In deroga all'articolo 7, lettera a), e secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni per l'importazione o il transito nella Comunità di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato, nel quale siano presenti determinate malattie elencate nell'allegato II e/o nel quale siano state praticate vaccinazioni contro tali malattie.

Le disposizioni di deroga devono essere previste paese per paese.

Articolo 10

Deroga all'articolo 7, lettera a), per quanto riguarda le importazioni o il transito dai paesi terzi autorizzati in cui sono state sospese o vietate le importazioni o il transito

In deroga all'articolo 7, lettera a), e secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può essere stabilito un periodo specifico al termine del quale le importazioni o il transito di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato possono essere ripresi dopo essere stati sospesi o vietati a causa di un cambiamento nella situazione sanitaria; si possono prevedere inoltre condizioni supplementari da soddisfare dopo la ripresa delle importazioni o del transito.

Nel decidere la ripresa delle importazioni o del transito di tali animali, va tenuto conto:

- delle norme internazionali,
- della presenza di un focolaio epidemico o di più focolai epidemiologicamente correlati di una delle malattie elencate nell'allegato II entro un'area geografica limitata in una regione o paese terzo autorizzato,
- dell'effettiva eradicazione del focolaio o dei focolai entro un periodo relativamente breve.

Articolo 11

Certificati veterinari

1. Un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato III è presentato con ogni partita di animali al momento dell'importazione o del transito nella Comunità.
2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti della presente direttiva e di altri atti comunitari riguardanti la salute degli animali o, se del caso, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, le disposizioni equivalenti a tali requisiti sono stati rispettati.
3. Il certificato veterinario può comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.
4. L'utilizzo del certificato veterinario di cui al paragrafo 1 può essere sospeso o vietato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, qualora la situazione zoosanitaria del paese terzo autorizzato lo giustifichi.

Articolo 12

Ispezioni e controlli nei paesi terzi

1. Nei paesi terzi possono essere realizzate ispezioni e/o controlli ad opera di esperti della Commissione per verificare la conformità o l'equivalenza con le norme comunitarie di polizia sanitaria.
- Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da esperti degli Stati membri autorizzati dalla Commissione a realizzare tali ispezioni e/o controlli.
2. Le ispezioni e/o i controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati a nome della Comunità e la Commissione copre le spese sostenute.
 3. La procedura da seguire per la realizzazione delle ispezioni e/o dei controlli nei paesi terzi, prevista al paragrafo 1, può essere stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
 4. Qualora nel corso di un'ispezione e/o di un controllo quali previsti nel paragrafo 1, si accerti la presenza di un grave rischio per la salute degli animali, anche se non direttamente connesso con gli obiettivi dell'ispezione/del controllo, la Commissione adotta immediatamente le misure necessarie per preservare la salute degli animali a norma dell'articolo 18 della direttiva 91/496/CEE, comprese misure di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previste all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13

Attribuzioni di competenza

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite:
 - a) modalità d'applicazione della presente direttiva;

- b) norme relative all'origine degli animali;
- c) criteri per la classificazione dei paesi terzi o delle regioni dei paesi terzi autorizzati per quanto riguarda le malattie degli animali;
- d) disposizioni relative all'utilizzo di documenti elettronici per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari, a norma dell'articolo 7, lettera e);
- e) modelli di certificati veterinari previsti all'articolo 11, paragrafo 1;

2. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di tener conto in particolare:

- a) dei pareri e delle conoscenze scientifiche riguardanti in particolare le nuove valutazioni dei rischi;
- b) dei progressi tecnici e/o delle modifiche apportate alle norme internazionali;
- c) della fissazione di obiettivi di sicurezza in materia di salute degli animali.

Articolo 14

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Modifica della direttiva 90/426/CEE

La direttiva 90/426/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. L'importazione nella Comunità di equidi è autorizzata unicamente in provenienza da paesi terzi autorizzati che figurano in un elenco o in elenchi da stilare o modificare secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie fornite da quest'ultimo per quanto riguarda gli equidi, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che l'autorizzazione prevista dal primo

comma del presente paragrafo si applichi all'intero territorio del paese terzo o solo a una parte di questo.

A tale scopo e sulla base delle norme internazionali pertinenti, si terrà conto delle modalità di applicazione di tali norme da parte del paese terzo, in particolare del principio della regionalizzazione all'interno del suo territorio, tenuto conto delle norme sanitarie relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e della Comunità.

2. Nell'elaborare o modificare gli elenchi di cui al paragrafo 1, va tenuto conto in particolare:

- a) dello stato di salute degli equidi, di altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, prestando particolare attenzione alle malattie animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui essa possa rappresentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità;
- b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e benessere degli animali;
- c) dell'organizzazione dell'autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza a cui essi sono soggetti, nonché dei mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacità di laboratorio, ai fini della corretta applicazione della legislazione nazionale;
- d) delle garanzie che l'autorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda la conformità con le condizioni di polizia sanitaria in vigore nella Comunità o l'applicazione di condizioni equivalenti;
- e) dell'appartenenza del paese terzo all'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese circa l'esistenza di malattie equine infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare di malattie registrate dall'OIE ed elencate nell'allegato A della presente direttiva;
- f) delle garanzie fornite dal paese terzo circa l'informazione diretta della Commissione e degli Stati membri:
 - i) entro 24 ore, della conferma della presenza di una malattia equina infettiva di cui all'allegato A e di ogni cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie;
 - ii) entro un termine adeguato di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali relative agli equidi, in particolare per quanto concerne le importazioni;
 - iii) a intervalli regolari, della situazione zoonosaria del suo territorio per quanto riguarda gli equidi;
- g) di ogni esperienza in materia di importazioni di equidi vivi provenienti dal paese terzo e dei risultati di eventuali controlli effettuati all'importazione;

- h) dei risultati delle ispezioni e/o dei controlli comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni condotte;
- i) delle norme in vigore nel paese terzo in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose e della loro applicazione, comprese le disposizioni relative alle importazioni di equidi provenienti da altri paesi terzi.

3. La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché le versioni aggiornate di tutti gli elenchi redatti o modificati a norma del paragrafo 1 siano accessibili al pubblico.

Tali elenchi possono essere combinati con altri elenchi redatti per proteggere la salute degli animali e la salute pubblica e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

4. Le condizioni particolari di importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, alla luce della situazione zoosanitaria, per quanto riguarda gli equidi, del paese terzo o dei paesi terzi interessati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, nonché i criteri di iscrizione dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi negli elenchi previsti al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

Attestato

Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i) ruminante(i) ⁽¹⁾/suide(i) ⁽¹⁾ diverso(i) ⁽¹⁾ da quello(i) ⁽¹⁾ cui si applica la direttiva 64/432/CEE:

- i) appartiene/appartengono ⁽¹⁾ alla specie
- ii) sottoposto(i) ⁽¹⁾ a esame, hanno ⁽¹⁾/non hanno ⁽¹⁾ presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è/sono ⁽¹⁾ esposto(i) ⁽¹⁾;
- iii) proviene/provengono ⁽¹⁾ da un allevamento ⁽¹⁾/da un'azienda ⁽¹⁾ ufficialmente indenne da tubercolosi ⁽¹⁾/ufficialmente indenne ⁽¹⁾ o indenne ⁽¹⁾ da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni per quanto attiene alla peste suina ⁽¹⁾ o da un'azienda in cui è/sono stato(i) ⁽¹⁾ sottoposto(i) ⁽¹⁾, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile».

2) All'articolo 19 è aggiunto il punto seguente:

- «iv) può designare una laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie degli equidi di cui all'allegato A e definisce le funzioni, i compiti e le procedure per la collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equidi negli Stati membri.»

Articolo 16

Modifica della direttiva 92/65/CEE

La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.»

2) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al punto A.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) siano accompagnati da un certificato conforme al modello che figura nell'allegato E, parte I, completato dal seguente attestato:

b) al punto A.1, la lettera f) è abrogata;

c) al punto A.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengano da un'azienda in cui non sia stato constatato

nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo un test per verificare la presenza di brucellosi o tubercolosi.»

d) al punto A.3, le lettere e), f) e g) sono abrogate;

e) al punto A viene aggiunto il punto seguente:

«4. I requisiti in materia di test previsti dal presente articolo e i criteri corrispondenti possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26. Tali decisioni tengono conto dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.

In attesa delle decisioni di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme nazionali.»

3) L'articolo 17 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in grado di offrire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II per quanto riguarda animali, sperma, ovuli e embrioni;

e

b) lasciando impregiudicata la decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (*), un elenco dei centri di raccolta per i quali sono in grado di fornire le garanzie previste dall'articolo 11.

La Commissione informa gli Stati membri in merito ad eventuali modifiche proposte agli elenchi dei centri e gli Stati membri dispongono di dieci giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricevimento delle modifiche proposte, per trasmettere osservazioni scritte alla Commissione.

In assenza di osservazioni scritte degli Stati membri entro 10 giorni lavorativi, le modifiche proposte sono considerate accettate dagli Stati membri e le importazioni sono autorizzate conformemente agli elenchi modificati quando la Commissione notifica alle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati che le modifiche sono pubblicate sul sito web della Commissione.

Se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte entro il periodo di dieci giorni, la Commissione ne informa gli Stati membri e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in occasione di una successiva riunione di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

(*) GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE.»

4) All'articolo 23, viene soppresso «all'articolo 6, parte A punto 1, lettera e) e».

5) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE (**) è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

6) Il testo dell'allegato IV della presente direttiva viene aggiunto come allegato F.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Misure transitorie

Misure transitorie possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

*Articolo 19***Abrogazione della direttiva 72/462/CEE**

La direttiva 72/462/CEE è abrogata con effetto alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 20

Le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni adottate, a norma della direttiva 72/462/CEE, per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate nell'allegato V della presente direttiva, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.

*Articolo 21***Entrata in vigore e applicabilità**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
J. WALSH

ALLEGATO I

Specie animali di cui all'articolo 1

| Taxon | | |
|----------------|--|---|
| Ordine | Famiglia | Generi/Specie |
| Artiodattili | Antilocapridi | Antilocapra ssp. |
| | Bovidi | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Turotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(compreso Boocerus). |
| | Camelidi | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. |
| | Cervidi | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastoceros ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. |
| | Giraffidi | Giraffa ssp., Okapia ssp. |
| | Ippopotamidi | Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. |
| | Moschidi | Moschus ssp. |
| | Suidi | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp. |
| | Tayassuidi | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. |
| Tragulidi | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. | |
| Perissodattili | Rinocerotidi | Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. |
| | Tapiridi | Tapirus ssp. |
| Proboscidi | Elefantidi | Elephas ssp., Loxodonta ssp. |

ALLEGATO II

Malattie previste all'articolo 4, lettera f), punto i), e condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato indenne di malattia a norma dell'articolo 7, lettera a)

| Malattia | Condizioni | Animali interessati |
|-----------------------------------|---|---|
| Afta epizootica | Nessun focolaio di malattia, nessun sintomo di infezione virale (*) e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi | Tutte le specie |
| Stomatite vescicolosa | Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 6 mesi | Tutte le specie |
| Stomatite vescicolare dei suini | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 24 mesi | Specie raggruppate sotto il taxon «Suidi» |
| Peste bovina | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi | Tutte le specie |
| Peste dei piccoli ruminanti | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata negli ultimi 12 mesi | Specie dei generi Ovis e Capra |
| Pleuropneumonia contagiosa bovina | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi | Specie del genere Bos |
| Dermatite nodulare del bovino | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 36 mesi | Specie dei generi Bos, Bison e Bubalus |
| Febbre della valle del Rift | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi | Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon «Suidi» |
| Febbre catarrale ovina | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi | Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon «Suidi» |
| Schiavina e vaiolo caprino | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi | Specie dei generi Ovis e Capra |
| Peste suina africana | Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 12 mesi | Specie raggruppate sotto il taxon «Suidi» |
| Peste suina classica | Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi | Specie raggruppate sotto il taxon «Suidi» |

(*) Conformemente al capitolo 2.1.1 del manuale dell'OIE.

ALLEGATO III

Requisiti applicabili ai certificati veterinari di cui all'articolo 11

1. Il rappresentante dell'autorità competente per la spedizione responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di animali deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora composto da più pagine, sia apposto il timbro ufficiale.
 2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla propria.
 3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunità.
 4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:
 - a) un unico foglio;
o
 - b) due o più pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile;
o
 - c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio «pagina 2 su 4»).
 5. I certificati veterinari devono riportare un numero di identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare tale numero.
 6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dell'autorità competente del paese d'invio.
-

ALLEGATO IV

«ALLEGATO F

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.»

ALLEGATO V

Elenco delle decisioni

2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38).

2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 344 del 19.12.2002, pag. 39).

2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39).

2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 51).

2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30).

98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Jugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).

97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39).

97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32).

95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 254 del 24.10.1995, pag. 28).

95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 dell'8.3.1995, pag. 13).

94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 25).

94/40/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 22 del 27.1.1994, pag. 50).

93/158/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della direttiva della Comunità sulle carni in provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni fresche bovine e suine (GU L 68 del 19.3.1993, pag. 1).

93/26/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 24).

90/432/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 223 del 18.8.1990, pag. 19).

90/13/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 70).

87/431/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 53).

87/424/CEE: Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 43).

87/258/CEE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 50).

87/257/CEE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46).

87/124/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 del 20.2.1987, pag. 41).

86/474/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 279 del 30.9.1986, pag. 55).

86/65/CEE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 72 del 15.3.1986, pag. 40).

85/539/CEE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 25).

84/24/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 20 del 25.1.1984, pag. 21).

83/423/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 238 del 27.8.1983, pag. 39).

83/402/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 233 del 24.8.1983, pag. 24).

83/384/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 36).

83/243/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 129 del 19.5.1983, pag. 70).

83/218/CEE: Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 7.5.1983, pag. 23).

82/923/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 40).

82/913/CEE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28).

82/735/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU L 311 dell'8.11.1982, pag. 16).

82/734/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU L 311 dell'8.11.1982, pag. 13).

81/713/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (GU L 257 del 10.9.1981, pag. 28).

81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 43).

81/91/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 39).

79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni (GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15).

78/685/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della direttiva 72/462/CEE (GU L 227 del 18.8.1978, pag. 32).
